

Le guide operative di *exLege*

*Il testamento
del sacerdote*

*a cura di
Lorenzo Simonelli*

Supplemento a exLege 1-2/2008

Le guide operative di *ex* **Lege**

*Il testamento
del sacerdote*

*a cura di
Lorenzo Simonelli*

Supplemento a ex Lege 1-2/2008

Fonti normative:
Libro II del codice civile

Il testamento è il più immediato strumento giuridico mediante cui ciascuno può disporre «*per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse*» (art. 587 cod. civ.).

La decisione di redigere il testamento è per il sacerdote l'occasione per esprimere le istanze di giustizia e di libertà interiore che guidano il suo rapporto con i beni temporali.

La stesura del testamento presuppone, infatti, la distinzione inequivocabile tra i beni della Chiesa e quelli personali e, all'interno di questi ultimi, la separazione tra i beni di origine familiare e quelli derivati dal ministero. In quest'ottica il sacerdote è chiamato a tradurre nelle sue disposizioni testamentarie la libertà e lo spirito di condivisione proprie del cristiano consacrato al servizio della Chiesa.

Prima di affrontare i temi relativi al contenuto delle disposizioni testamentarie (nomina dell'erede, assegnazione dei beni, nomina dell'esecutore, distribuzione dei legati, ecc.), è necessario illustrare i requisiti "formali" indispensabili per la validità e l'efficacia del testamento che, per il codice civile (artt. 587-623), sono:

- la corretta redazione;
 - la chiarezza e la semplicità delle disposizioni date.
- Infatti in caso di inosservanza di tali requisiti, i beni del testatore potrebbero essere attribuiti a soggetti diversi rispetto a quelli da lui scelti; questo infausto esito può dipendere, per esempio, dal fatto che il testamento non è stato redatto con le formalità richieste dalla legge, oppure dalla mancanza dell'in-

Il testamento del sacerdote

La forma del testamento

dicazione del momento in cui è stato scritto, oppure dall'impossibilità di accertare chi è stato designato *erede*.

Una buona conoscenza delle regole essenziali disposte dalla normativa vigente, risulta quindi di particolare importanza per la redazione di un testamento valido.

La prima forma ammessa per un valido testamento – ed anche quella più semplice – è il cosiddetto *testamento olografo* (artt. 602 ss., cod. civ.) che richiede, a pena di nullità, di essere *integralmente scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore*.

È quindi esclusa la possibilità di utilizzare sistemi di scrittura meccanici, come pure è vietato che un'altra persona possa aiutare a scriverlo, accompagnando la mano – malferma – del testatore.

Se infatti dopo l'apertura della successione dovesse sorgere il dubbio che la calligrafia non sia solo quella del *de cuius*, chiunque ne avesse interesse (per es. il soggetto che diverrebbe erede nel caso di inesistenza del testamento) potrebbe impugnare il testamento allo scopo di ottenere una sentenza di nullità che lo renda del tutto inefficace.

Il fatto che *la scheda testamentaria debba essere scritta solo e tutta a mano dal testatore* non significa che questi non possa chiedere consigli ad altri circa il modo più corretto per manifestare per iscritto le proprie volontà; infatti la norma non vieta che il testo sia previamente discusso ed elaborato dal testatore con una persona di fiducia o in possesso delle opportune conoscenze giuridiche: è ben possibile, infatti, che una prima versione del testo sia scritta con sistemi meccanici e presenti anche delle correzioni; l'unico testamento olografo valido rimane comunque quello copiato a mano dal testatore, datato e sottoscritto.

Per quanto riguarda la *sottoscrizione*, il legislatore richiede che sia apposta solo al termine delle disposizioni (se il testamento si compone di più pagine è comunque opportuna la sottoscrizione di ogni foglio così da evitare qualsiasi dubbio circa l'estensione del

Il testamento olografo

medesimo); inoltre è opportuno utilizzare la firma completa ed estesa, evitando l'uso di semplici sigle o diminutivi che potrebbero risultare equivoci.

Infine anche *l'indicazione della data* è necessaria a pena di nullità; deve essere infatti possibile accertare il momento in cui è stata redatta la scheda testamentaria, al fine di verificare se il testatore aveva la *capacità di intendere e di volere* e per stabilire quale è l'ultimo testamento redatto nel caso in cui vengano presentati più testamenti per la pubblicazione.

La legge non impone alcun altro requisito; quindi non sono necessari:

- la controfirma di altri soggetti,
- il deposito presso un notaio,
- l'utilizzo di una particolare carta,
- l'utilizzo di particolari formule (tuttavia l'uso di alcune espressioni è preferibile perché più chiare e giuridicamente corrette).

Poiché come detto il testamento diviene efficace solo dopo la morte del testatore è necessario che qualcuno possa trovarlo (o già detenerlo) al fine di chiederne la *pubblicazione*.

È però inutile consegnare all'erede designato solo una copia fotostatica del testamento, poiché questo documento non ha alcun valore, quand'anche vi sia la buona volontà delle persone coinvolte di dar corso alle volontà del *de cuius*.

Pertanto se il testatore non ritiene opportuno consegnare l'originale autografo deve preoccuparsi di conservarlo in un luogo sicuro (non solo per impedire che qualcuno, trovandolo, possa distruggerlo, ma anche per evitare la sua accidentale distruzione) dando nel contempo precise indicazioni a colui che dovrà curarne la pubblicazione.

Proprio per garantire che le volontà contenute nel testamento giungano efficacemente ad esecuzione (e non siano smarrite, distrutte o anche nascoste da qualche soggetto che avrebbe maggior guadagno se il testamento non fosse trovato), il Sinodo 47° della Diocesi di Milano ha disposto che il testamento del parroco sia depositato presso la Curia Arcivescovile (che lo conserva chiuso) fino al momento in cui deve essere pubblicato.

Il testamento pubblico

Il codice civile prevede anche una seconda forma, alternativa a quella olografa: il *testamento pubblico* ricevuto da notaio (art. 603 cod. civ.).

Questa modalità si distingue dalla prima poiché *non richiede la stesura autografa* a cura del testatore, in quanto alla redazione materiale del testo deve provvedere proprio il notaio, che ascolta le volontà del testatore alla presenza di due testimoni (in questa sede il notaio può chiedere chiarimenti se alcune intenzioni del testatore fossero equivoche o contraddittorie).

È evidente che questa modalità priva di segretezza le ultime volontà, ma nel contempo accresce la sicurezza che quanto desiderato dal testatore abbia efficacia a tempo opportuno: il notaio, infatti, custodisce presso di sé il testamento e provvede alla sua pubblicazione avuta notizia della morte del testatore.

Inoltre, utilizzando questa forma ci si avvale anche della professionalità del notaio cui la legge affida il compito di dare la miglior forma giuridica ai desideri espressi, con immediatezza e semplicità dal testatore; la presenza dei testimoni infine assicura che quanto scritto dal notaio è stato riconosciuto dal testatore come conforme alle proprie volontà.

Ai sensi dell'articolo 603 del codice civile anche il testamento pubblico deve essere sottoscritto dal testatore, salvo il caso in cui questi «*non può farlo o può farlo solo con grave difficoltà*»: in quest'ultimo caso il notaio deve fare menzione della mancata sottoscrizione nell'atto stesso.

Pertanto questa forma permette di fare testamento anche a coloro che sono nella impossibilità fisica di sottoscriverlo (ma che hanno capacità di intendere e di volere).

Per quanto detto il *testamento pubblico* non può essere depositato presso la Curia diocesana; tuttavia è opportuno che il sacerdote comunichi alla Curia il recapito del notaio cui sono state affidate le ultime volontà.

Il testamento segreto

È infine prevista una terza forma: il *testamento segreto* (art. 604 cod. civ.) che garantisce l'assoluta segretezza delle volontà del testatore, in quanto al notaio si affida la semplice custodia del testamento già redatto.

Diversamente da quanto disposto per quello *olografo*, il testamento segreto non è perfezionato nel momento in cui è materialmente redatto, ma quando è consegnato al notaio con le previste formalità. Per questo motivo la piena capacità di intendere e di volere richiesta al testatore deve sussistere al momento della consegna.

Non è invece necessario che lo scritto sia redatto a mano dal testatore, in quanto la sicurezza che le disposizioni contenute corrispondano del tutto alle sue ultime volontà è garantita dal fatto che la scheda è sottoscritta dal testatore e che è il medesimo a consegnarla al notaio.

Inoltre l'articolo 605 del codice civile precisa che, qualora il testo non sia scritto interamente di proprio pugno dal testatore, questi debba apporre la propria firma anche su ogni facciata.

Per quanto detto il *testamento segreto* non può essere depositato presso la Curia diocesana; tuttavia è opportuno che il sacerdote comunichi alla Curia il recapito del notaio cui sono state affidate le ultime volontà.

Attraverso il testamento si trasferisce la titolarità di tutti i diritti (e i doveri) del *de cuius* a partire dal momento della sua morte; per questo motivo è necessario che nel momento in cui il testamento si perfeziona (per il *testamento olografo* è il momento della sottoscrizione, per il *testamento pubblico* e quello *segreto* è il momento in cui il notaio lo riceve) il testatore abbia la piena *capacità di intendere e di volere*.

È questo un elemento cui prestare molta attenzione, poiché l'eventuale accertamento dell'incapacità di intendere e di volere del testatore nel momento in

Capacità
di intendere
e di volere

cui è redatto il testamento, comporta l'assoluta inefficacia delle ultime volontà espresse dal *de cuius*. In tal caso il patrimonio sarà devoluto applicando i principi e la casistica della *successione legittima* (artt. 565 ss. cod. civ.)

Questo esito non è così infrequente se si considera che il testamento potrebbe anche essere redatto negli ultimi momenti di vita, quando le condizioni psico-fisiche del testatore potrebbero essere significativamente ridotte.

L'incapacità di intendere e di volere non deve però essere confusa con la difficoltà o l'impossibilità del testatore di sottoscrivere il documento per problemi fisici legati alla malattia o all'età avanzata. In questo caso, infatti, il testatore non può evidentemente redigere un *testamento olografo*, ma è in grado di consegnare ad un notaio un *testamento pubblico* o *segreto*, purché lo faccia personalmente.

Per ridurre il rischio di una dichiarazione di nullità del testamento per incapacità di intendere e di volere, il Sinodo 47° della Diocesi di Milano chiede ai parroci di consegnare in Curia il proprio testamento *entro un anno* dalla nomina (cost. 345): prima il testamento viene redatto, più è certa la presenza della piena capacità di intendere e di volere.

La revoca del testamento

Antitetico al caso di redazione del testamento solo negli ultimi momenti di vita (con tutti i rischi sopra esposti) è quello in cui il testatore provveda a redigere – in tempi successivi – diversi e successivi testamenti.

Ai sensi degli articoli 679 e seguenti del codice civile non è vietato redigere più testamenti, ma sono comunque richieste alcune avvertenze: infatti nel caso in cui siano presentati per la pubblicazione più testamenti, saranno efficaci solo le disposizioni più recenti validamente redatte.

Il legislatore ha infatti previsto (art. 682 cod. civ.) che, in caso di testamenti successivi e tra loro contraddittori:

- valga solo l'ultimo, se contiene una revoca esplicita di tutti i precedenti, oppure,
- se l'ultimo testamento *«non revoca in modo*

espreso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili».

Qualora il testatore intenda eliminare i precedenti testamenti (siano essi *olografi, pubblici o segreti*), è necessario che provveda a revocarli espressamente in occasione della redazione del nuovo, utilizzando formule chiare e univoche, quali, ad esempio: *«il presente testamento sostituisce integralmente tutti quelli precedenti».*

Così facendo si ha la certezza che avranno efficacia solo le disposizioni presenti nell'ultimo testamento.

Caso diverso dalla revoca del testamento è la *modifica delle ultime volontà* ivi contenute; in questa ipotesi il precedente testamento resta valido e con il nuovo si introducono ulteriori disposizioni (art. 682 cod. civ.): è il caso, per esempio, dell'aggiunta di un nuovo erede, oppure della istituzione di un legato. È dunque possibile che tali modifiche siano annotate in calce ad un testamento già redatto, oppure introdotte mediante la redazione di una nuova scheda testamentaria (che non revoca la precedente).

Queste modifiche devono avere la medesima forma prevista per la valida redazione di un testamento (scritte di pugno dal testatore, datate e sottoscritte). Inoltre particolare attenzione deve essere prestata all'eventuale *incompatibilità* tra le vecchie e le nuove disposizioni: l'articolo 682 del codice civile prevede infatti che le ultime prevalgano sulle precedenti. Per evitare l'insorgere di dubbi attorno all'interpretazione di disposizioni successive è necessario esprimere con la maggior chiarezza possibile le proprie intenzioni (utilizzando questa o simile espressione: *«il presente testamento integra o modifica il precedente relativamente alle seguenti disposizioni ...».*)

La *forma del testamento*, è – come visto – decisiva per dare efficacia alle disposizioni testamentarie. Altrettanta attenzione deve aversi per il contenuto

La modifica delle disposizioni testamentarie

Il contenuto del testamento

sostanziale del testamento, che deve contenere *disposizioni, legittime, coerenti e chiare*; in caso contrario, il testamento potrebbe infatti rimanere inefficace.

Proprio in relazione al contenuto emerge una caratteristica che contraddistingue il testamento del sacerdote: frequentemente infatti le vere e proprie disposizioni di carattere economico sono brevi e precedute da una più ampia parte *spirituale*. È evidente che quanto finora illustrato circa la forma è richiesto solo per i contenuti economici e patrimoniali e non anche per quelli spirituali.

La consistenza del patrimonio

I diritti e i beni oggetto della successione (ovvero quelli attribuiti agli eredi o ai legatari) sono solo e tutti quelli esistenti al momento della morte del testatore: la funzione primaria del testamento, infatti, è proprio quella di indicare i soggetti che acquisiranno la titolarità del patrimonio che residua al *de cuius* a partire dal momento della sua morte.

La data del decesso identifica il momento dell'*apertura della successione* e il patrimonio esistente (ovvero le attività al netto di debiti e di altre passività) è denominato *asse ereditario*.

Resta tuttavia salvo il diritto del testatore di utilizzare i propri beni fino all'ultimo istante della propria vita, quand'anche nel testamento ne abbia già disposto: può, ad esempio, alienare e donare un bene immobile anche se lo ha già destinato ad un erede, oppure estinguere un rapporto bancario o alienare un titolo finanziario anche se lo ha già assegnato ad un legatario.

In forza di questo medesimo principio, il testamento dispone anche dei diritti e dei beni che sopravverranno tra la data di redazione e quella della morte.

Analogamente non sono necessarie modifiche testamentarie per cancellare quanto già disposto relativamente ad un bene che, successivamente, sia uscito dal patrimonio del testatore.

Per quanto riguarda i soggetti che diverranno titolari del patrimonio del *de cuius* (persone fisiche o giuridiche, e tra esse le fondazioni, le associazioni, gli enti ecclesiastici, le società commerciali, gli enti pubblici, ecc.) l'articolo 588 del codice civile introduce una radicale e rilevante distinzione tra l'*erede* e il *legatario*.

L'*erede* (o gli eredi perché non è richiesto che sia uno solo) è colui che sostituisce il testatore nella *universalità o una quota* dei suoi beni; mentre il legatario è colui che riceve soltanto *beni determinati*.

La differenza tra l'*erede* e il legatario non consiste dunque nella quantità dei beni ricevuti, ma nelle modalità utilizzate per individuarli.

Se vi sono più eredi – e il testatore non abbia provveduto alla divisione dei beni tra essi – si costituisce, in forza della successione di ciascuno al *de cuius*, una *comunione ereditaria* (artt. 713 ss. cod. civ.) in forza della quale ciascun erede diviene titolare di una quota del patrimonio del *de cuius*, che è uguale a quella di tutti gli eredi, salvo che il testatore attribuisca quote diverse (es. «*nomino eredi Tizio e Caio, lasciando a Tizio 1/3 del mio patrimonio e a Caio il restante*»).

Spetta, quindi, agli eredi procedere poi alla divisione dell'eredità, attraverso un accordo o chiedendo l'intervento del giudice.

È necessario che nel testamento sia indicato – con chiarezza – l'*erede*; qualora non vi sia certezza circa colui che il testatore ha voluto nominare erede, la sua individuazione avverrà attraverso il meccanismo della *successione legittima*.

Analogamente avverrà qualora il testamento non sia redatto validamente.

La successione legittima è un antico istituto giuridico la cui funzione è designare almeno un erede

Necessità della nomina di almeno un erede

La successione legittima

quando il *de cuius* non vi ha provveduto mediante testamento (art. 457 cod. civ.).

In questi casi l'erede è individuato applicando le regole degli articoli 565-586 del codice civile che ordinano in una graduatoria – anche di precedenza – il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.

Il testatore non può, destinare la totalità del proprio patrimonio; infatti il legislatore – per realizzare un principio di giustizia – impone che almeno una quota del patrimonio sia comunque destinata al coniuge, ai figli e agli ascendenti: si tratta della *quota di legittima* disciplinata dalla cosiddetta *successione necessaria*.

Per quanto riguarda il sacerdote, le persone che hanno diritto a ricevere una parte del patrimonio sono – normalmente – solo i genitori, e la quota loro riservata è 1/3 del patrimonio (art. 538 cod. civ.). In questo caso è necessario che le disposizioni testamentarie considerino che questa parte del patrimonio è “vincolata”; qualora il sacerdote non ne tenesse conto, le sue disposizioni potranno essere proporzionalmente ridotte per garantire i diritti successori agli *eredi necessari*. Ai fratelli e agli altri collaterali (zii, nipoti) il codice civile non attribuisce alcun diritto a ricevere una quota minima.

Il testatore può dunque designare i propri eredi e determinare per ciascuno una quota differente sull'eredità (salvo il rispetto della quota di legittima), nonché provvedere alla divisione della stessa.

La successione necessaria

Istituzione dell'erede

Esempio

Nomino eredi Tizio, Caio e Sempronio. A Caio desidero che sia assegnato l'appartamento sito in ... e a Sempronio quanto depositato presso la Banca XYZ.

In questa ipotesi, dopo aver pubblicato il testamento, si devono svolgere le seguenti operazioni:

1. verificare se vi sono *eredi necessari* e determinare la quota dell'asse ereditario che dev'essere loro assegnata;
2. determinare il valore dell'*asse ereditario*

appartamento	400.000
conto corrente bancario	200.000
deposito titoli	600.000
terreni	350.000
<hr/>	
totale	1.500.000

3. calcolare la quota che spetta a ciascun erede (nell'ipotesi è per tutti uguale, in quanto il *de cuius* non ha disposto nulla a riguardo: 1/3 equivalente a 500.000 euro);
4. attribuire a Caio l'appartamento del valore di euro 400.000, che concorre a costituire il valore della quota che gli spetta, cui deve aggiungersi un'ulteriore quota sull'eredità pari a euro 100.000 per raggiungere la quota complessiva di euro 500.000;
5. attribuire a Sempronio il saldo del conto corrente bancario, pari ad euro 200.000, cui deve aggiungersi un'ulteriore quota sull'eredità pari a euro 300.000 fino a raggiungere l'importo di euro 500.000 che gli spetta;
6. a Tizio sarà invece assegnata solo la quota di proprietà indivisa del valore di euro 500.000

erede	titolarità esclusiva	quota in comunione
Tizio	0	500.000
Caio	appartamento euro 400.000)	100.000
Sempronio	conto corrente bancario (euro 200.000)	300.000

L'altro soggetto che, ai sensi degli articoli 649 e seguenti del codice civile, può ricevere beni e diritti in forza di testamento è, come detto, il *legatario*. Talvolta risulta complesso interpretare le volontà testamentarie e distinguere il legatario dall'erede. È dunque necessario che il testatore, quando non intende istituire un erede, espliciti chiaramente la qualifica di legatario, prima di assegnare il bene, anche utilizzando espressioni del tipo:

Nomino eredi Tizio e Caio, mentre a Sempronio, a titolo di legato, lascio il mio appartamento,

oppure

Lascio tutti i miei beni a Tizio e Caio, e a Sempronio lego il conto corrente acceso presso la Banca XY.

Un'ulteriore e radicale differenza rispetto alla figura dell'erede è che solo questi è tenuto a pagare i debiti del *de cuius*, mentre il legatario – in prima approssimazione – non vi è tenuto.

Anche solo per questi motivi è importante che il testatore precisi il *titolo di successione* dei soggetti di cui fa menzione nel testamento.

Indicazione di legato

Occorre però prestare anche altre attenzioni:

1. mentre una successione può anche non contemplare alcun legatario, deve necessariamente sempre essere individuato un erede; se questi non è desumibile dal testamento, sarà determinato – come già detto – applicando l'istituto della *successione legittima*;
2. non è consentito distribuire tutti i beni attraverso l'indicazione di legatari, lasciando l'erede "a *mani vuote*"; in questo caso l'erede potrebbe rinunciare all'eredità e ciò rallenterebbe la chiusura della successione, nonché l'acquisizione della proprietà dei beni anche da parte dei legatari;
3. ai legatari possono essere lasciati oltre che beni di proprietà del *de cuius*, anche somme che dovranno essere pagate dall'erede con capitale proprio. È il caso in cui il testamento nomina *erede Tizio* (che acquisisce la proprietà di un immobile del valore di 1.000.000 di euro), assegnando alla parrocchia di San Lorenzo la somma di 50.000 euro; se detta somma non è disponibile nell'*asse ereditario*, dovrà essere pagata dall'erede con denaro proprio.

Il testamento, oltre a disporre dei diritti e dei beni, può contenere anche altre volontà o indicazioni date dal *de cuius*, tra le quali ricordiamo ora la nomina dell'*esecutore testamentario* e l'*onere* o il *modo*.

L'esecuzione delle volontà testamentarie può essere affidata dal testatore ad un *esecutore testamentario*. Tale incarico può anche essere affidato ad un erede. Si tratta di una figura delicata e preziosa, ma che in

Ulteriori
attenzioni
nell'istituire legati

Eventuali
altre indicazioni

Esecutore
testamentario

molti casi potrebbe rivelarsi motivo di rallentamenti e incertezze, in quanto è l'esecutore, e non l'erede, che dovrà:

- consegnare ai legatari quanto loro attribuito,
- pagare i creditori del *de cuius*,
- ricevere il possesso dei beni ereditari.

Data la delicatezza dei compiti affidati all'esecutore testamentario, la sua azione è soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria, sia durante lo svolgimento dell'ufficio, sia quando sarà chiamato a rendere i conti e a consegnare l'eredità all'erede.

Anche per quanto qui brevemente accennato, occorre accertare l'effettiva utilità delle nomina dell'esecutore, onde evitare di assoggettare la successione ad un inutile gravame.

Con il testamento può anche essere imposto un *onere* o *modo*, ovvero l'obbligo di fare o non fare qualcosa, cui è tenuto l'erede (o il legatario) nell'ipotesi che decida di accettare l'eredità o il legato.

Esempi.

*Nomino eredi Tizio e Caio,
ed essi devono fondare una
borsa di studio per uno stu-
dente del corso universitario
di ...*

oppure

*Nomino eredi Tizio e Caio,
con l'onere di utilizzare il
mio appartamento a favore
dei poveri della parrocchia
...*

oppure

*Nomino eredi Tizio e Caio,
che con parte del mio patri-
monio devono provvedere a
...*

Attraverso l'indicazione di un onere viene garantita al testatore la possibilità di predefinire alcune moda-

lità di utilizzo del suo patrimonio, oppure di imporre la realizzazione di determinate opere da lui ritenute meritevoli (carità, assistenza sociale, iniziative di religione o culto).

Tuttavia questi *pesi* che gravano sull'eredità e sugli eredi possono diventare così incisivi e stringenti da impedire anche il semplice godimento dei beni ereditati.

Come esempio valga l'ipotesi del testamento che assegna ad una parrocchia un appartamento con l'onere di *utilizzarlo solo per i preti anziani della parrocchia*.

È evidente che tale vincolo, oltre che creare difficoltà nel suo adempimento, potrebbe rendere irrealizzabile *un'altra opera di carità analoga a quella desiderata*.

Pertanto è opportuno che qualora si avesse desiderio di gravare gli eredi con oneri particolari, si consultino persone competenti per poter valutare l'opportunità di tale decisione e per individuare la formula legale più opportuna (ovvero tale da garantire sia il compimento effettivo delle scelte del testatore, sia la necessaria libertà all'erede nella gestione dei beni ereditati).

Pur in presenza di un testamento redatto con le formalità necessarie e completo della designazione precisa e chiara dell'erede e di eventuali legatari, le ultime volontà del *de cuius* potrebbero essere disattese, se al momento dell'apertura della successione non fosse possibile individuare le singole componenti del patrimonio.

Se oggi non è difficile verificare la titolarità dei beni immobili e dei diritti reali, altrettanto non può dirsi per la titolarità di beni mobili e in particolare i rapporti finanziari (si deve considerare infatti che gli istituti di credito non sono tenuti a ricercare gli eredi del titolare del conto corrente); pertanto è davvero opportuno che il testatore allegghi al testamento (e mantenga aggiornato) l'elenco dei beni e dei diritti di cui è titolare.

Questo elenco non deve essere redatto con le formalità del testamento olografo, poiché ha come

Indicazioni per
individuare i beni

unica funzione quella di informare gli eredi circa i singoli beni ereditari.

Polizze assicurative sulla vita

Per quanto riguarda le polizze assicurative sulla vita, si deve ricordare che sono pagate agli eredi solo nell'ipotesi che all'atto dell'accensione della polizza stessa non sia stato indicato un diverso e preciso beneficiario.

Infatti questi prodotti finanziari sono disciplinati da una normativa particolare che permette di attribuirne la titolarità dopo la morte dell'assicurato senza la necessità di redigere un testamento: è infatti sufficiente indicare nella polizza le generalità del beneficiario.

Conti correnti cointestati

Infine si deve prestare molta attenzione all'uso di *conti correnti cointestati*, poiché al momento della morte di un cointestatario non è infrequente che l'istituto di credito blocchi l'intero conto corrente; solo con grande pazienza e dispendio di energie, sarà possibile liberarlo almeno per la parte corrispondente alla quota di pertinenza del correntista vivente.

Pertanto si raccomanda, almeno per il conto corrente personale del sacerdote, di evitare la cointestazione e utilizzare piuttosto la delega ad un terzo per permettere ad altri di operare.

Esempio di testamento

(scrivere di proprio pugno, evitando di lasciare righe in bianco)

Necessario	<i>Io sottoscritto, don Abbondio Manzoni, nato a Lecco il 15 agosto 1947, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo le seguenti ultime volontà.</i>
Necessario	<i>Nomino erede dei miei beni la Parrocchia di San Carlo in Monza e l'Arcidiocesi di Milano.</i>
Facoltativo	<i>Lascio alla signora Lucia Mondella che mi ha assistito, la somma depositata presso la Banca Agricola di Lecco in Piazza Grande, e alla Fondazione Caritas Ambrosiana di Milano, la somma di 20.000 euro.</i>
Facoltativo	<i>Chiedo che sia fondato un legato per 5 Messe annuali per me e per i miei familiari, da celebrarsi presso la Parrocchia di San Carlo in Monza.</i>
Facoltativo	<i>I miei effetti personali e quanto di mia proprietà è presente nella canonica della Parrocchia di San Carlo in Monza sia consegnato ai miei fratelli che lo destineranno come meglio credono.</i>
Facoltativo	<i>Desidero essere sepolto nel cimitero di Monza.</i>
Necessario	<i>Lecco, 20 maggio 2003</i>
Necessario	<i>Don Abbondio Manzoni</i>

pagina bianca

